



Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina"

Piazza Ennio Porrino, 1 - 09128 CAGLIARI (CA)

Tel.: 070/493118 - Fax: 070/487388

Internet: <http://www.conservatoriocagliari.it/> - E-Mail: direttore@conservatoriocagliari.eu

**DOCUMENTO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI**
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(Artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

LUOGO e DATA: CAGLIARI, 19/11/2024

REVISIONE: AGGIORNAMENTO SETTEMBRE 2025

MOTIVAZIONE: INTEGRAZIONE CON ALLEGATO 1

IL DATORE DI LAVORO

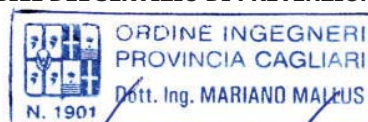


Aldo Accardo
30.10.2025 21:04:18
GMT+01:00

(Prof. ALDO ACCARDO)

in collaborazione con

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



(DR. ING. MARIANO MALLUS)

IL MEDICO COMPETENTE

Il Medico Competente
N. MEDICO COMPETENTE
(DOTT. DI SAVERIO DI SAVERIO)

per consultazione

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Angela Oliviero
(PROF.SSA ANGELA OLIVIERO)

PREMESSA

Il presente documento è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale:

- **D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81**, *"Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Testo coordinato con:

- **D.L. 3 giugno 2008, n. 97**, convertito con modificazioni dalla **L. 2 agosto 2008, n. 129**;
- **D.L. 25 giugno 2008, n. 112**, convertito con modificazioni dalla **L. 6 agosto 2008, n. 133**;
- **D.L. 30 dicembre 2008, n. 207**, convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2009, n. 14**;
- **L. 18 giugno 2009, n. 69**;
- **L. 7 luglio 2009, n. 88**;
- **D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106**;
- **D.L. 30 dicembre 2009, n. 194**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2010, n. 25**;
- **D.L. 31 maggio 2010, n. 78**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 luglio 2010, n. 122**;
- **L. 4 giugno 2010, n. 96**;
- **L. 13 agosto 2010, n. 136**;
- **Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310**;
- **D.L. 29 dicembre 2010, n. 225**, convertito con modificazioni dalla **L. 26 febbraio 2011, n. 10**;
- **D.L. 12 maggio 2012, n. 57**, convertito con modificazioni dalla **L. 12 luglio 2012, n. 101**;
- **L. 1 ottobre 2012, n. 177**;
- **L. 24 dicembre 2012, n. 228**;
- **D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32**;
- **D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44**;
- **D.L. 21 giugno 2013, n. 69**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 98**;
- **D.L. 28 giugno 2013, n. 76**, convertito con modificazioni dalla **L. 9 agosto 2013, n. 99**;
- **D.L. 14 agosto 2013, n. 93**, convertito con modificazioni dalla **L. 15 ottobre 2013, n. 119**;
- **D.L. 31 agosto 2013, n. 101**, convertito con modificazioni dalla **L. 30 ottobre 2013, n. 125**;
- **D.L. 23 dicembre 2013, n. 145**, convertito con modificazioni dalla **L. 21 febbraio 2014, n. 9**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19**;
- **D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81**;
- **L. 29 luglio 2015, n. 115**;
- **D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151**;
- **D.L. 30 dicembre 2015, n. 210** convertito con modificazioni dalla **L. 25 febbraio 2016, n. 21**;
- **D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39**;
- **D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159**;
- **D.L. 30 dicembre 2016, n. 244** convertito con modificazioni dalla **L. 27 febbraio 2017, n. 19**;
- **D.L. 4 ottobre 2018, n. 113** convertito con modificazioni dalla **L. 1 dicembre 2018, n. 132**;
- **D.Lgs. 19 febbraio 2019, n. 17**;
- **D.I. 02 maggio 2020**;
- **D.Lgs. 1 giugno 2020, n. 44**;
- **D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101**;
- **D.L. 7 ottobre 2020, n. 125** convertito con modificazioni dalla **L. 27 novembre 2020, n. 159**;
- **D.L. 28 ottobre 2020, n. 137** convertito con modificazioni dalla **L. 18 dicembre 2020, n. 176**;
- **D.I. 11 febbraio 2021**;
- **D.I. 20 dicembre 2021**;
- **D.I. 27 dicembre 2021**;
- **D.L. 4 maggio 2023, n. 48** convertito con modificazioni dalla **L. 3 luglio 2023, n. 85**.

Nei capitoli successivi sono riportati gli esiti della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività.

Modalità di elaborazione

Le attività di valutazione del rischio e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente. Le attività di valutazione dei rischi e di elaborazione del presente documento sono state effettuate dal datore di lavoro, che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo succitato, in collaborazione con il medico competente.

Le attività di valutazione e di elaborazione del presente documento sono state effettuate previa consultazione

del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione e il relativo documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Contenuti del documento

Il documento contiene, ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.Lgs. 81/2008:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI

dati aziendali e nominativi di quanti hanno funzioni inerenti la sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettera e), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo sono riportati i dati identificativi aziendali, ovvero la ragione sociale, le generalità del datore di lavoro, dei collaboratori e delle figure designate o nominate ai fini della sicurezza aziendale.

AZIENDA



Ragione sociale	Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina"
Indirizzo	Piazza Ennio Porrino, 1
CAP	09128
Città	CAGLIARI (CA)
Telefono	070/493118
FAX	070/487388
Internet	http://www.conservatoriocagliari.it/
E-mail	direttore@conservatoriocagliari.eu

Datore di Lavoro

Nominativo	Prof. ALDO ACCARDO
Qualifica	DATORE DI LAVORO / PRESIDENTE
Indirizzo	Piazza E. Porrino, 1
CAP	09128
Città	CAGLIARI (CA)
Telefono	070/493118
FAX	070/487388
Internet	http://www.conservatoriocagliari.it/
E-mail	direttore@conservatoriocagliari.eu

ALTRE FIGURE AZIENDALI

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio".

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [RSPP]:

Nome e Cognome:	DR. ING. MARIANO MALLUS
Qualifica:	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
Posizione	Esterno
Sede	Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" - Cagliari
Indirizzo:	Via luigi Bernardi, 7
Città:	Cagliari (CA)
CAP:	09134
Telefono / Fax:	3931871549 0707534938
E-mail:	marianomallus@gmail.com

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza [RLS]:

Nome e Cognome:	PROF.SSA ANGELA OLIVIERO
Qualifica:	Rappresentate Lavoratori Sicurezza
Posizione	Interno
Sede	Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" - Cagliari

ADDETTI al Servizio P.P.

Di seguito sono indicati i nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza".

Addetti al Servizio di ANTINCENDIO:

Addetti al Servizio di EVACUAZIONE:

Addetti al Servizio di SALVATAGGIO:

Addetti al Servizio di PRIMO SOCCORSO:

Elenco MANSIONI

Le attività lavorative sono svolte dai lavoratori aventi le seguenti mansioni.

- 1) Addetto all'attività di "Preparazione gruppi sportivi";
- 2) Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione";
- 3) Addetto all'attività di "Vigilanza e piccola manutenzione";
- 4) Docenti ;

DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO

individuazione e descrizione dei luoghi di lavoro

Presupposto necessario e fondamentale per la valutazione e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi è la rappresentazione dettagliata dei luoghi di lavoro, così come definiti dall'art. 62 del D.Lgs. 81/2008.

Di seguito, pertanto, sono descritti tutti i luoghi di lavoro destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda in oggetto, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro.

Ogni luogo di lavoro è individuato con i dati anagrafici, con una breve descrizione delle caratteristiche generali e strutturali e, supportato da tavole grafiche, con un dettaglio dei vari ambienti, siano essi "locali chiusi", destinati ad ospitare posti di lavoro o servizi e accessori, "zone interne" (cioè suddivisioni) dei locali chiusi, destinate ad attività lavorative di maggiore interesse o approfondimento, o "zone esterne" accessibili al lavoratore per esigenze di lavorazione.

Tali luoghi di lavoro (locali chiusi, zone interne o zone esterne) sono dettagliatamente ed esaurientemente descritti con tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Luogo di Default

Il fabbricato del Conservatorio di Musica "Giovanni Pierluigi da Palestrina" di Cagliari è costituito da due blocchi collegati tra loro, uno dei quali ospita la "scuola" vera e propria, mentre l'altro ospita l'auditorium. L'edificio che ospita gli ambienti dedicati alla didattica vera e propria è del tipo a corte aperta con andamento planimetrico a forma di U e si sviluppa su quattro piani fuori terra. Il corpo principale, dal quale si accede al Conservatorio, affaccia sulla Via Bacaredda da un lato e sul cortile esterno dal lato opposto; dal corpo principale si dipartono le due ali che racchiudono il cortile esterno, una delle quali (quella a sinistra) accoglie i locali attualmente utilizzati dalla Scuola Secondaria di Primo grado "Alfieri".

Dalla Via Bacaredda si accede al piazzale esterno, anche utilizzato come luogo sicuro del presente piano di emergenza ed evacuazione, e da qui all'atrio principale al Piano Terra, collegato con il piano inferiore e i due piani superiori attraverso una grande scalinata; L'atrio principale fa da elemento di unione e di snodo tra la "scuola" e l'auditorium e dà accesso diretto all'Aula Magna, all'ala ospitante l'Alfieri e attraverso un lungo corridoio, alla zona amministrazione ed alla biblioteca oltre che ad una delle due scale esterne di sicurezza.

All'estremo opposto rispetto all'ingresso principale si trova un corridoio che unisce le due ali e consente di raggiungere sia la seconda scala esterna di sicurezza, sia una scala interna ubicata nella zona degli Studi. Al Piano Seminterrato sotto l'atrio principale si trova un cortile esterno dal quale si accede alla centrale termica, al serbatoio del gasolio, ad alcuni locali dedicati alla didattica oltre che a tutti i locali di servizio, depositi, magazzini, etc dell'Auditorium. Sempre al seminterrato, nell'ala di sinistra troviamo locali ex spogliatoi ed ex palestra, mentre in quella di destra sale per esercitazioni e un laboratorio. Il primo ed il secondo piano sono organizzati nella medesima maniera, con l'atrio che fa da principale elemento di unione e i corridoi che distribuiscono gli ambienti. Sia al primo che al secondo piano l'ala di sinistra viene utilizzata come distacco dell'Alfieri e ospita le aule didattiche con relativi servizi igienici. L'ala destra, così come il corpo centrale, ospita le aule del conservatorio ed i servizi igienici annessi. Al termine dei corridoi che corrono lungo le due ali si ha accesso alle scale che consentono un miglior deflusso durante le operazioni di evacuazione in caso di emergenza.

Indirizzo:

Città:

CAP:

Telefono / Fax:

Internet:

E-mail:

Piazza E. Porriño, 1

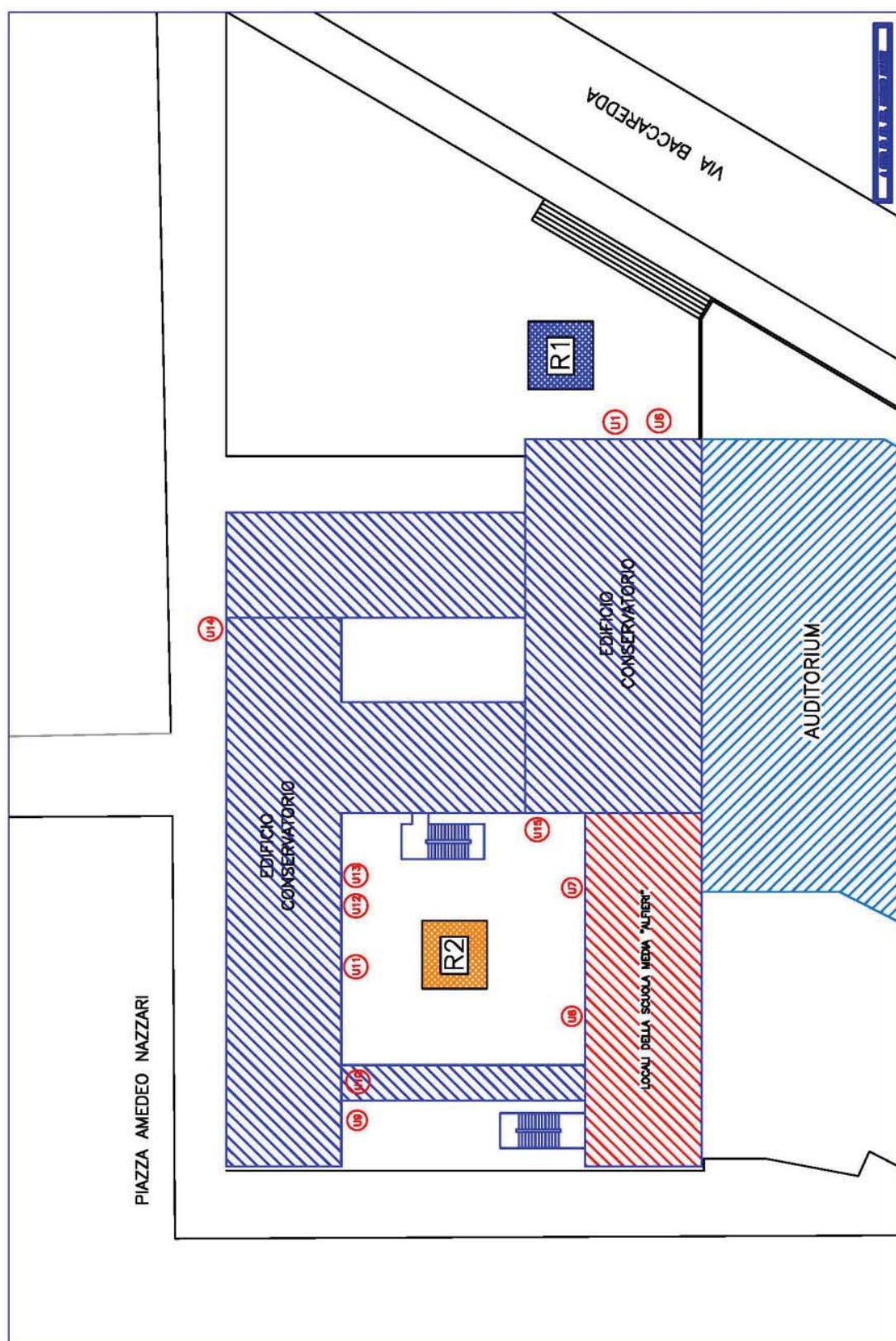
Cagliari (CA)

09128

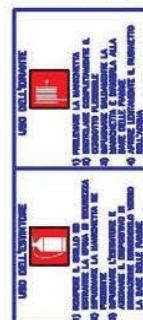
070/493118 070/487388

<http://www.conservatoriocagliari.it>

direttore@conservatoriocagliari.eu



PIANTA PIANO SEMINTERRATO



PIANTA PIANO TERRA



CONSERVATORIO DI MUSICA "GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA" - CAGLIARI

PIANTA PIANO PRIMO

LOCALE	USCITE
11	U17
12	U17
13	U17
14	U17
15	U17
16	U17
17	U16
18	U16
19	U16
20	U16
21	U16
22	U16
23	U16
24	U16
25	U16
26	U16
27	U16
28	U16
29	U16
30	U16
31	U16
32	U16
33	U16
34	U16
35	U16
36	U16
37	U16
38	U16
39	U16
40	U16
41	U16
42	U16
43	U16
44	U16
45	U16
46	U16
47	U16
48	U16
49	U16
50	U16
51	U16
52	U16
53	U16
54	U16
55	U16
56	U16
57	U16
58	U16
59	U16
60	U16
61	U16
62	U16
63	U16
64	U16
65	U16
66	U16
67	U16
68	U16
69	U16
70	U16
71	U16
72	U16
73	U16
74	U16
75	U16
76	U16
77	U16
78	U16
79	U16
80	U16
81	U16
82	U16
83	U16
84	U16
85	U16
86	U16
87	U16
88	U16
89	U16
90	U16
91	U16
92	U16
93	U16
94	U16
95	U16
96	U16
97	U16
98	U16
99	U16
100	U16
101	U16
102	U16
103	U16
104	U16
105	U16
106	U16
107	U16
108	U16
109	U16
110	U16
111	U16
112	U16
113	U16
114	U16
115	U16
116	U16
117	U16
118	U16
119	U16
120	U16
121	U16
122	U16
123	U16
124	U16
125	U16
126	U16
127	U16
128	U16
129	U16
130	U16
131	U16
132	U16
133	U16
134	U16
135	U16
136	U16
137	U16
138	U16
139	U16
140	U16
141	U16
142	U16
143	U16
144	U16
145	U16
146	U16
147	U16
148	U16
149	U16
150	U16
151	U16
152	U16
153	U16
154	U16
155	U16
156	U16
157	U16
158	U16
159	U16
160	U16
161	U16
162	U16
163	U16
164	U16
165	U16
166	U16
167	U16
168	U16
169	U16
170	U16
171	U16
172	U16
173	U16
174	U16
175	U16
176	U16
177	U16
178	U16
179	U16
180	U16
181	U16
182	U16
183	U16
184	U16
185	U16
186	U16
187	U16
188	U16
189	U16
190	U16
191	U16
192	U16
193	U16
194	U16
195	U16
196	U16
197	U16
198	U16
199	U16
200	U16
201	U16
202	U16
203	U16
204	U16
205	U16
206	U16
207	U16
208	U16
209	U16
210	U16
211	U16
212	U16
213	U16
214	U16
215	U16
216	U16
217	U16
218	U16
219	U16
220	U16
221	U16
222	U16
223	U16
224	U16
225	U16
226	U16
227	U16
228	U16
229	U16
230	U16
231	U16
232	U16
233	U16
234	U16
235	U16
236	U16
237	U16
238	U16
239	U16
240	U16
241	U16
242	U16
243	U16
244	U16
245	U16
246	U16
247	U16
248	U16
249	U16
250	U16
251	U16
252	U16
253	U16
254	U16
255	U16
256	U16
257	U16
258	U16
259	U16
260	U16
261	U16
262	U16
263	U16
264	U16
265	U16
266	U16
267	U16
268	U16
269	U16
270	U16
271	U16
272	U16
273	U16
274	U16
275	U16
276	U16
277	U16
278	U16
279	U16
280	U16
281	U16
282	U16
283	U16
284	U16
285	U16
286	U16
287	U16
288	U16
289	U16
290	U16
291	U16
292	U16
293	U16
294	U16
295	U16
296	U16
297	U16
298	U16
299	U16
300	U16
301	U16
302	U16
303	U16
304	U16
305	U16
306	U16
307	U16
308	U16
309	U16
310	U16
311	U16
312	U16
313	U16
314	U16
315	U16
316	U16
317	U16
318	U16
319	U16
320	U16
321	U16
322	U16
323	U16
324	U16
325	U16
326	U16
327	U16
328	U16
329	U16
330	U16
331	U16
332	U16
333	U16
334	U16
335	U16
336	U16
337	U16
338	U16
339	U16
340	U16
341	U16
342	U16
343	U16
344	U16
345	U16
346	U16
347	U16
348	U16
349	U16
350	U16
351	U16
352	U16
353	U16
354	U16
355	U16
356	U16
357	U16
358	U16
359	U16
360	U16
361	U16
362	U16
363	U16
364	U16
365	U16
366	U16
367	U16
368	U16
369	U16
370	U16
371	U16
372	U16
373	U16
374	U16
375	U16
376	U16
377	U16
378	U16
379	U16
380	U16
381	U16
382	U16
383	U16
384	U16
385	U16
386	U16
387	U16
388	U16
389	U16
390	U16
391	U16
392	U16
393	U16
394	U16
395	U16
396	U16
397	U16
398	U16
399	U16
400	U16
401	U16
402	U16
403	U16
404	U16
405	U16
406	U16
407	U16
408	U16
409	U16
410	U16
411	U16
412	U16
413	U16
414	U16
415	U16
416	U16
417	U16
418	U16
419	U16
420	U16
421	U16
422	U16
423	U16
424	U16
425	U16
426	U16
427	U16
428	U16
429	U16
430	U16
431	U16
432	U16
433	U16
434	U16
435	U16
436	U16
437	U16
438	U16
439	U16
440	U16
441	U16
442	U16
443	U16
444	U16
445	U16
446	U16
447	U16
448	U16
449	U16
450	U16
451	U16
452	U16
453	U16
454	U16
455	U16
456	U16
457	U16
458	U16
459	U16
460	U16
461	U16
462	U16
463	U16
464	U16
465	U16
466	U16
467	U16
468	U16
469	U16
470	U16
471	U16
472	U16
473	U16
474	U16
475	U16
476	U16
477	U16
478	U16
479	U16
480	U16
481	U16
482	U16
483	U16
484	U16
485	U16
486	U16
487	U16
488	U16
489	U16
490	U16
491	U16
492	U16
493	U16
494	U16
495	U16
496	U16
497	U16
498	U16
499	U16
500	U16
501	U16
502	U16
503	U16
504	U16
505	U16
506	U16
507	U16
508	U16
509	U16
510	U16
511	U16
512	U16
513	U16
514	U16
515	U16
516	U16
517	U16
518	U16
519	U16
520	U16
521	U16
522	U16
523	U16
524	U16
525	U16
526	U16
527	U16
528	U16
529	U16
530	U16
531	U16
532	U16
533	U16
534	U16
535	U16
536	U16
537	U16
538	U16
539	U16
540	U16
541	U16
542	U16
543	U16
544	U16
545	U16
546	U16
547	U16
548	U16
549	U16
550	U16
551	U16
552	U16
553	U16
554	U16
555	U16
556	U16
557	U16
558	U16
559	U16
560	U16
561	U16
562	U16
563	U16
564	U16
565	U16
566	U16
567	U16
568	U16
569	U1

PIANTA PIANO SECONDO



DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI

individuazione e descrizione dei processi produttivi e delle attività aziendali

Al fine di una corretta rappresentazione delle reali condizioni di lavoro, la valutazione dei rischi è stata preceduta da un'attenta ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi produttivi con il dettaglio delle attività lavorative connesse.

Ogni processo produttivo è individuato con una breve descrizione e con un diagramma di flusso delle attività lavorative correlate.

Le singole attività lavorative sono dettagliatamente descritte, nelle rispettive parti fondamentali, con un'analisi attenta delle specifiche mansioni affidate ai lavoratori impiegati e con l'indicazione delle eventuali attrezzature di lavoro (macchine, impianti, attrezzature, utensili e apparecchiature) e delle sostanze o preparati chimici utilizzati.

Per ogni attività, inoltre, è indicato il luogo di svolgimento, con il riferimento della relativa tavola grafica.

ELENCO DEI PROCESSI PRODUTTIVI:

- 1) Attività extradidattiche
- 2) Attività fuori sede

Attività extradidattiche

Le attività extradidattiche sono quelle di complemento alla normale attività scolastica e sono quelle di direzione e amministrazione e governo dell'istituto scolastico (direzione, amministrazione, vigilanza, piccole manutenzioni).

Direzione e amministrazione

Vigilanza e piccola manutenzione

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Direzione e amministrazione.

Direzione e amministrazione

L'attività d'ufficio svolta da diverse figure professionali (il capo d'istituto, il direttore o responsabile amministrativo e l'assistente amministrativo) si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amministrativo (stipula e mantenimento di contratti con il personale impiegato nella struttura scolastica e con le ditte esterne alle quali vengono appaltate alcune attività), nella richiesta, predisposizione e revisione di tutta la documentazione relativa all'edificio scolastico (certificazioni e/o autorizzazioni), alle strutture ad esso annesse (impianti ed unità tecnologiche, laboratori tecnico-scientifici) ed all'attività svolta nonché nell'organizzazione e gestione del personale e delle risorse presenti.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione".

PER ESIGENZE DI ATTIVITA' SONO UTILIZZATI:**Attrezzature, utensili e apparecchi:**

- 1) Personal computer
- 2) Stampante
- 3) Fax
- 4) Fotocopiatrice

Attività fuori sede

Attività didattiche ed extradidattiche svolte al di fuori della sede del Conservatorio

ELENCO DELLE ATTIVITA':

- 1) Attività fuori sede con o senza accompagnamento studenti [Esterna].

Attività fuori sede con o senza accompagnamento studenti

Attività piuttosto eterogenea: può variare il mezzo di trasporto, il luogo in cui si svolge l'attività che può essere uno spazio aperto oppure un luogo chiuso, il numero di partecipanti.

MANSIONI:

- 1) Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione";
- 2) Docenti .

CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI

criteri adottati per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute

(Art. 28, comma 2, lettera a), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi.

Per la stesura del presente documento sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle "Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e "Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Rischi GENERICI

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a matrice" di seguito esposto.

La **Probabilità di accadimento [P]** è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato, effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di accadimento:

Soglia	Descrizione della probabilità di accadimento	Valore
Molto probabile	1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione, 3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.	[P4]
Probabile	1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno, 2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.	[P3]
Poco probabile	1) Sono noti rari episodi già verificati, 2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.	[P2]
Improbabile	1) Non sono noti episodi già verificati, 2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti, 3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.	[P1]

L'**Entità del danno [E]** è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia	Descrizione dell'entità del danno	Valore
Gravissimo	1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali, 2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti. Esempio: - un evento traumatico o una malattia certamente inguaribile; - la perdita di un senso; - la mutilazione di un arto; - la perdita dell'uso di un organo; - la perdita della capacità di procreare; - una grave difficoltà della parola; - la deformazione o lo sfregio permanente del viso; - l'aborto nella persona offesa; - la morte.	[E4]
Grave	1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale. 2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti. Esempio:	[E3]

	- un evento traumatico o una malattia che mette in pericolo di vita; - un evento traumatico o una malattia che rende "inabile" per oltre 40 giorni; - un indebolimento permanente di un senso o di un organo; - l'acceleramento del parto.	
Significativo	1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine. 2) Esposizione cronica con effetti reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia con prognosi superiore a un giorno, ma inferiore a quaranta.	[E2]
Lieve	1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili. 2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. Esempio: - un evento traumatico o una malattia che non comporta lesioni rilevabili a vista o strumentale, con esiti nulli nell'arco della giornata.	[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

$$[R] = [P] \times [E]$$

Il **Rischio [R]**, quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio [R]	Improbabile [P1]	Poco probabile [P2]	Probabile [P3]	Molto probabile [P4]
Danno lieve [E1]	Rischio basso [P1]X[E1]=1	Rischio basso [P2]X[E1]=2	Rischio moderato [P3]X[E1]=3	Rischio moderato [P4]X[E1]=4
Danno significativo [E2]	Rischio basso [P1]X[E2]=2	Rischio moderato [P2]X[E2]=4	Rischio medio [P3]X[E2]=6	Rischio rilevante [P4]X[E2]=8
Danno grave [E3]	Rischio moderato [P1]X[E3]=3	Rischio medio [P2]X[E3]=6	Rischio rilevante [P3]X[E3]=9	Rischio alto [P4]X[E3]=12
Danno gravissimo [E4]	Rischio moderato [P1]X[E4]=4	Rischio rilevante [P2]X[E4]=8	Rischio alto [P3]X[E4]=12	Rischio alto [P4]X[E4]=16

I valori sintetici (numerici) del rischio [R], che vanno appunto da 1 a 16, sono ricompresi negli intervalli riportati nella seguente gamma di soglie del rischio da valutare:

Soglia	Descrizione del rischio	Valore
Alto	Rischio alto per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevede l'immediata adozione e/o rielaborazione di tutte le necessarie misure preventive e protettive.	12, 16
Rilevante	Rischio rilevante per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel breve periodo.	8, 9
Medio	Rischio medio per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel medio periodo.	6
Moderato	Rischio moderato per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative da programmare nel lungo periodo.	3, 4
Basso	Rischio basso per la salute e/o la sicurezza dei lavoratori per cui non si prevedono ulteriori misure correttive e/o migliorative.	1, 2

RISCHI PARTICOLARI

Per taluni rischi (stress lavoro-correlato, lavoratrici madre e differenze tra lavoratori) sono disponibili indicazioni metodologie per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici. Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi particolari indicati dalla normativa.

Stress lavoro correlato

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dallo stress lavoro-correlato è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'otto ottobre 2004.

Lo "stress lavoro-correlato", come definito dal succitato accordo, *"non è una malattia, ma un'esposizione prolungata ad esso può ridurre l'efficienza nel lavoro e può causare malattie"* e necessita di un'analisi attenta e non superficiale della problematica, infatti, *"lo stress può colpire qualsiasi posto di lavoro e qualunque lavoratore, indipendentemente dalla grandezza dell'impresa, del settore di attività o dal tipo di relazione contrattuale o di lavoro. In pratica, tuttavia, non tutti i posti di lavoro e non tutti i lavoratori ne possono essere necessariamente colpiti"*.

Si specifica, inoltre, che l'oggetto della valutazione non è il rischio stress nell'accezione comune, ma il ben diverso fenomeno dello stress lavoro correlato, come ben definisce lo stesso accordo europeo: *"Tutte le manifestazioni da stress nel lavoro non possono essere ritenute correlate al lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da fattori diversi, come ad esempio il contenuto del lavoro, la sua organizzazione, l'ambiente, la scarsa comunicazione, eccetera"*.

Per la valutazione del rischio ci si è riferiti a quanto riportato nel manuale INAIL *"La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato"* (Edizione 2017), che oltre a fornire ai datori di lavoro le modalità per effettuare la valutazione del rischio SLC secondo il 'livello minimo di attuazione dell'obbligo', permette, altresì, di effettuare un percorso valutativo e gestionale scientificamente corretto, aggiornato e contestualizzato ai cambiamenti del mondo del lavoro e ai bisogni specifici delle aziende, con il coinvolgimento coordinato, partecipato ed integrato dei lavoratori e delle figure della prevenzione.

La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l'intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro).

La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori verificabili.

Gli eventuali processi e/o le eventuali attività in cui è possibile un'esposizione dei lavoratori al rischio considerato sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre il fattore di rischio.

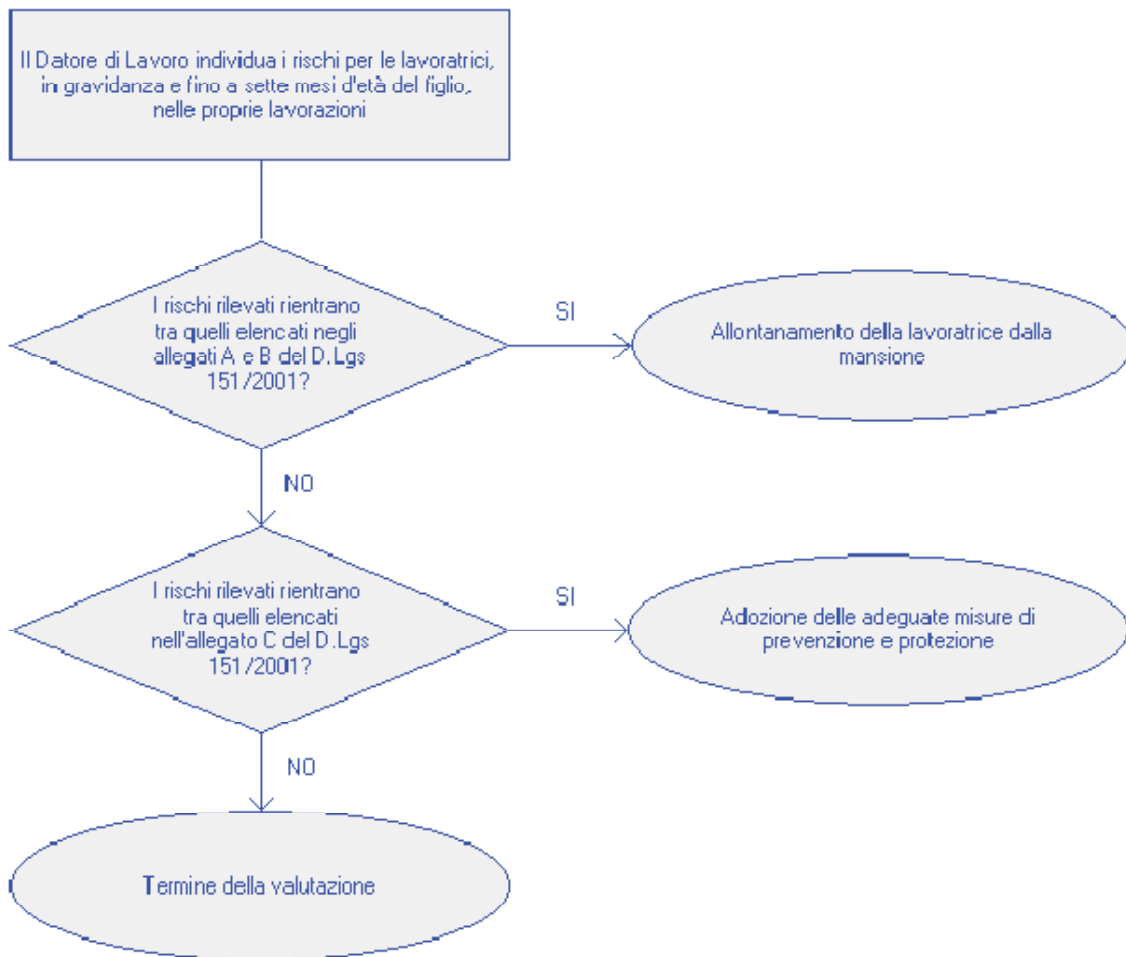
Lavoratrici madri

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi particolari riguardanti le lavoratrici durante la gravidanza e fino a sette mesi d'età del figlio è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 secondo quanto previsto dal capo II del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nell'elaborazione di tale criterio, si è tenuto conto anche della Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: *"La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza"*, lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa italiana tutela fino al settimo mese dopo il parto.

L'approccio adottato per la valutazione dei rischi per le lavoratrici madri è quello definito dagli artt. 7 e 11 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

Nel flow-chart di seguito riportato si è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri e per l'adozione delle relative misure di prevenzione e protezione da parte dell'azienda.



In una prima fase, si sono identificati i rischi presenti nei luoghi di lavoro (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; movimenti e posture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle Comunità Europee sopra citate.

In una seconda fase, si è stabilito se i rischi identificati rientrassero tra quelli che la normativa italiana considera come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, si è stabilito cioè se tali rischi fossero compresi nell'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001, e quindi vietati, o se fossero compresi nell'allegato C del succitato decreto, e quindi soggetti ad adeguate misure preventive e protettive.

Le eventuali attività che possono esporre le lavoratrici madri a lavori vietati di cui all'allegato A e B del D.Lgs. 151/2001 sono state individuate contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono state individuate le misure preventive e protettive necessarie per i lavori di cui all'allegato C del decreto legislativo innanzi citato.

Procedura operativa per la tutela delle lavoratrici in gravidanza

La lavoratrice:

- accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato a firma del suo ginecologo.

Il Datore di Lavoro:

- segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile di Unità Operativa/Dipartimento secondo le procedure adottate da ogni singola Azienda;
- informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sui rischi presenti sul luogo di lavoro, sulle attività che devono essere evitate, le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare, sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro, sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.). Sarà opportuno che le Aziende

- predispongano un opuscolo informativo per le dipendenti;
- richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli RLS, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la unità operativa, con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento presso altra mansione;
- nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'Azienda in attività non a rischio lo segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) che può disporre, sulla base di accertamento medico competente avvalendosi dei competenti organi l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio).

Rientro al Lavoro

La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti:

- Nei primi sette mesi dopo il parto la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento.
- Nei primi 12 mesi dopo il parto la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (dalle ore 24.00 alle ore 6.00).

Periodi di riposo: durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Azienda. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.

Allattamento oltre al 7° mese: in questo caso è consigliabile richiedere una certificazione del pediatra di libera scelta, rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso. Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità.

Differenze tra lavoratori

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dalle differenze di genere, d'età, di provenienza da altri Paesi e di quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro è quello definito nell'ambito dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Le eventuali attività in cui possono emergere le succitate differenze tra lavoratori sono state individuate, nel rispetto della normativa vigente di carattere generale o specifico, contestualmente alla verifica dei processi produttivi, ossia nel capitolo specifico "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI". Nello stesso capitolo sono riportate le specifiche misure preventive e protettive necessarie per eliminare o ridurre eventuali fattori di rischio.

Lavoro agile (o smart working)

Il criterio adottato per la gestione e la tutela da lavoro agile (o smart working) è quello definito nell'ambito dell'informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22 della Legge del 22 maggio 2017, n. 81), in accordo con l'art. 20 del D.Lgs 81/2008, definente gli obblighi dei lavoratori.

Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker

- Cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali;
- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi;
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro

per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni previste della presente informativa;

- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

Si rimanda all'informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22 della Legge del 22 maggio 2017, n. 81) dove vengono fornite le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità lavoro agile.

Tutela dalle violenze e molestie sul luogo di lavoro

Il criterio adottato per la gestione e la tutela dalle violenze e molestie sul luogo di lavoro è quello definito nell'ambito della Legge 15 gennaio 2021, n. 4.

Secondo quanto disposto dall'art. 12, le disposizioni contenute dalla presente legge .. *'si applicano pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali'*. Ciò premesso, il datore di lavoro, al fine di creare un ambiente sano, intraprende misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:

- l'erogazione di informazioni, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e protezione, quali l'attuazione di iniziative in materia, tra cui campagne di orientamento, formazione e sensibilizzazione;
- l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo, quali l'introduzione di sistemi di monitoraggio e controllo;
- l'adozione, in consultazione con i lavoratori ed i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro, quale l'attuazione di un codice etico e/o di condotta e/o di comportamento.

RISCHI SPECIFICI

Per taluni rischi (rumore, vibrazioni, agenti chimici, ecc) sono disponibili metodologie analitiche per la corretta valutazione degli stessi derivanti da "disposizioni normative nazionali", "norme tecniche" approvate e pubblicate da organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, "buone prassi" e "linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici.

Nei paragrafi che seguono sono indicati nel dettaglio i criteri adottati per la valutazione dei rischi specifici indicati dalla normativa.

Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di sollevamento e trasporto è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In azienda sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008).

Movimentazione manuale dei carichi (spinta e traino)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni di spinta e traino è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In azienda sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008).

Movimentazione manuale dei carichi (elevata frequenza)

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso alla movimentazione manuale dei carichi per azioni ad elevata frequenza è quello definito nell'ambito del titolo VI, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In azienda sono adottate le misure organizzative necessarie e si fa ricorso a mezzi appropriati, quali attrezzature meccaniche per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori (Art. 168, comma 1, D.Lgs. 81/2008).

Attrezzature munite di videotermini

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'uso di attrezzature munite di videotermini è quello definito nell'ambito del titolo VII, del D.Lgs. 81/2008.

In azienda sono adottate le misure organizzative necessarie predisponendo i posti di lavoro muniti di videoterminale in conformità ai requisiti minimi di cui all'Allegato XXXIV al D.Lgs. 81/2008 (Art. 174, comma 3, D.Lgs. 81/2008).

Rumore

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione al rumore durante il lavoro è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo II, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. 81/2008 e di seguito riportati;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

A seguito della valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 190 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni sulla probabile emissione di rumore di attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di esposizione a rumore è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non è necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione al rumore come previsto dall'art. 190, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Vibrazioni

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a vibrazioni è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo III, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazione è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).

La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:

- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d'azione;

- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 202 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni sulla probabile entità delle vibrazioni delle attrezzature e dei mezzi di lavoro, il valore di esposizione a vibrazioni è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non è necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a vibrazione (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Campi elettromagnetici

Il criterio da adottare per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o il calcolo rispetta le norme standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). In particolare, finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, la misurazione e il calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai Campi elettromagnetici, è possibile e si sono adottate le specifiche buone prassi individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi effetto indiretto quale:
 - interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
 - rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 m;
 - innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
- incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- sorgenti multiple di esposizione;
- esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 209 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e le indicazioni dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione a campi elettromagnetici è palesemente inferiore al valore che fa scattare l'azione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a campi elettromagnetici (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Radiazioni ottiche artificiali (non coerenti)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali del tipo non coerente è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti.

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 216 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e i dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione delle radiazioni ottiche artificiali (non coerenti) è palesemente inferiore al valore limite di esposizione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Radiazioni ottiche artificiali (laser)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali del tipo coerente (laser) è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC).

In particolare si è prestato particolare attenzione ai seguenti elementi:

- il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
- i valori limite di esposizione
- qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
- qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti;
- qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
- l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
- una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente Norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
- per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
- sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
- le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti Direttive comunitarie.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 216 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e i dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione delle radiazioni ottiche artificiali (laser) è palesemente inferiore al valore limite di esposizione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali è quello definito nell'ambito del titolo VIII, capo V, del D.Lgs. 81/2008.

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 216, comma 1, del succitato decreto legislativo, che recita: "nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori", si è proceduto a valutare il rischio senza procedere né a misure né a calcoli data la loro inutilità per il livello di esposizione oggettivamente elevato.

Le stesse "indicazioni operative" per la valutazione dei rischi fisici redatte a cura del Coordinamento Tecnico delle Regioni in collaborazione con l'ISPESL, confermano l'inutilità delle misurazioni nel caso di operazioni di saldatura, come appresso riportato:

"Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine dei secondi.

Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso, non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura il criterio di valutazione ha lo scopo di individuare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti così come di seguito descritto".

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti degli artt. 181 e 216 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per le condizioni di lavoro specifiche e i dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature di lavoro, il valore di esposizione delle radiazioni ottiche artificiali (saldatura) è palesemente inferiore al valore limite di esposizione, per cui non si ritiene necessario approfondire la valutazione dei livelli di esposizione a radiazioni ottiche artificiali (Art. 181, D.Lgs. 81/2008).

Agenti chimici

Il criterio adottato per la valutazione del fattore di rischio specifico connesso all'esposizione a sostanze chimiche pericolose è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

In particolare si è determinato, preliminarmente, l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e si sono valutati anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

- le loro proprietà pericolose;
- le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65;
- il livello, il modo e la durata dell'esposizione;
- le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono contenere;
- i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (Allegati XXXVIII e XXXIX del D.Lgs. 81/2008);
- gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
- se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti dell'art. 223 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, per la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi, non si renda necessaria una ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi (Art. 223, comma 5, D.Lgs. 81/2008).

Agenti cancerogeni e mutageni

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni è quello definito nell'ambito del titolo IX, capo II, del D.Lgs. 81/2008.

La valutazione è stata effettuata tenuto conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento (compresa la possibilità di assorbimento cutaneo), anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.

In particolare, conformemente all'art. 235, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Principio di sostituzione e riduzione", si è proceduto ad evitare e/o ridurre l'utilizzazione di agenti cancerogeno e mutageni, sul luogo di lavoro, mediante la sostituzione con sostanze e/o preparati e/o procedimenti che, nelle condizioni in cui vengono impiegati, non risultano essere nocivi, o, risultano essere meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Agenti biologici

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici è quello definito nell'ambito del titolo X del D.Lgs. 81/2008.

Premesso che dal punto di vista dell'esposizione professionale è necessario distinguere le operazioni dove gli agenti biologici sono presenti in quanto parte essenziale del processo (agente biologico atteso), dalle operazioni ove gli agenti biologici costituiscono un evento "inaspettato" (agente biologico inatteso), la valutazione è stata effettuata tenuto conto, conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

- della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI del decreto legislativo succitato;
- dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
- dei potenziali effetti allergici e tossici;
- della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
- delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
- del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti del titolo X del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, essendo le sostanze impiegate appartenenti al Gruppo 1, così come definito dall'Art. 268, comma 1, lettera a), si associa a bassa probabilità di causare malattia in soggetti umani e pertanto non si ritiene necessario approfondire la valutazione del rischio.

Radiazioni ionizzanti naturali (radon)

Il criterio adottato per la valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti naturali (radon) deriva dalle disposizioni normative contenute nel Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che all'Art. 180, comma 3 demanda la protezione dei lavoratori dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, emesse dal gas radon, alle disposizioni tecniche in materia, ossia al D.Lgs. 101/2020 integrato e corretto dal D.Lgs. 203/2022.

A seguito di valutazione dei rischi effettuata in conformità ai contenuti dell'Art. 180, comma 3 del D.Lgs. 81/2008, si ritiene che, nonostante l'attesa la quasi ubiquità del rischio, i luoghi di lavoro non si espongono a rischio preoccupante essendo i luoghi di lavoro non ricadenti nel campo di applicazione delle norme tecniche in materia (Art. 16 D.Lgs. 101/2020).

ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI

analisi e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

(Artt. 17, comma 1, lettera a) e 28, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel predisporre il presente documento si è proceduto ad un'accurata analisi e ad un'attenta valutazione dei principali elementi di cui si compone l'azienda: i luoghi di lavoro, le macchine e attrezzature e l'organizzazione aziendale dei processi produttivi e delle attività lavorative.

Luoghi di lavoro

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro, riportate nel successivo capitolo "VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO", sono state effettuate verificandone il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Macchine e Attrezzature

L'analisi e la valutazione delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, sono state effettuate in ottemperanza alle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Preliminarmente è stata verificata la conformità delle attrezzature di lavoro alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Per le attrezzature di lavoro non conformi alle richiamate disposizioni, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse alle prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt. 395 del D.P.R. 547/1955 e 28 del D.Lgs. 626/1994.

Per alcune attrezzature di lavoro, si è proceduto alla verifica della conformità delle stesse ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V del D.Lgs. 81/2008 e a riportarla nel capitolo "VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE".

Processi produttivi e attività

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

La verifica dei requisiti di salute e sicurezza, riportata nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI", è stata effettuata nel rispetto delle disposizioni normative nazionali e in conformità alle indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici.

Misure attuate e programmate

A seguito dell'analisi e valutazione, si è proceduto a indicare le misure di prevenzione e protezione attuate e i dispositivi di protezione individuale adottati, riportandoli nel capitolo "VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI".

Su tutti i rischi connessi all'attività dell'impresa in generale si sono individuati inoltre, nel rispetto delle disposizioni di legge, i necessari programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e le procedure di sorveglianza sanitaria, riportandoli, rispettivamente, nei capitoli "FORMAZIONE e INFORMAZIONE" e "SORVEGLIANZA SANITARIA".

Per la valutazione complessiva del rischio si sono individuate le misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento, con il fine del miglioramento continuo della salute e della sicurezza aziendale, riportandole nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO".

VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro

(Titolo II, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica dei luoghi di lavoro alle specifiche disposizioni normative definite dal D.Lgs. 81/2008, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori, è stata effettuata tenuto conto:

- della necessità di protezione dagli effetti dei fulmini degli edifici, degli impianti, le strutture e le attrezzature così come previsto all'art. 84 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo le pertinenti norme tecniche.
- della necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro così come previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 1-2-3 settembre 2021.
- della necessità della verifica dei requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo II, capo I, del D.Lgs. 81/2008 e di cui all'Allegato IV del citato decreto.

Criteri adottati per la verifica

La conformità dei luoghi di lavoro ai requisiti di cui all'allegato IV è stata valutata raffrontando i luoghi stessi con una LISTA DI CONTROLLO (Check-list) -riportata di seguito- avente ad oggetto, appunto, le verifiche previste dall'allegato IV, con i relativi riferimenti normativi.

Dette verifiche -cui sono stati sottoposti i luoghi di lavoro- sono riportate senza annotazione alcuna ove il luogo di lavoro risulti conforme, mentre in caso di difformità le verifiche sono riportate ed accompagnate da una "nota di difformità" e dalla valutazione del Rischio [R] secondo il criterio di valutazione stabilito nel capitolo "CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI".

Per eliminare le eventuali difformità riscontrate, nel capitolo "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO" è stata effettuata la successiva analisi delle misure in fase di attuazione, che saranno adottate successivamente alla data del presente documento.

Elenco delle categorie di verifica

L'analisi e la valutazione dei luoghi di lavoro sono state effettuate per le seguenti categorie di verifiche:

- 1) PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE;
- 2) REQUISITI FABBRICATO E LOCALI;
- 3) PRIMO SOCCORSO.

PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE EMERGENZE

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

- 1) Gli idranti e i naspi antincendio sono ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita e in modo da raggiungere, almeno con il getto di una lancia, le superfici da proteggere (Allegato V, punto 5.4., D.M. 10 marzo 1998).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) gli idranti presenti nell'istituto sono scaduti nell'Agosto 2013	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)
b) nella biblioteca non sono presenti gli idranti	[P3] x [E4] = 12 (Alto)
c) l'impianto pompa idranti dell'auditorium necessita di una revisione	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)
d) il pacco batterie del locale pompe idranti al piano interrato è esaurito	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
e) alcune cassette degli idranti presenti nell'istituto sono arrugginite e aperte	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)

- 2) Le porte delle uscite di emergenza, sono facilmente ed immediatamente apribili da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarla in caso di emergenza (Allegato IV, punto 1.5.6., D.Lgs. 81/2008).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) alcune porte tagliafuoco non si chiudono correttamente	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)
b) alcune porte delle uscite di emergenza presenti nell'istituto non funzionano correttamente e talvolta vengono bloccate con mezzi impropri	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)
c) gran parte delle porte delle uscite di emergenza non hanno la marcatura CE	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)

- 3) Le vie e le uscite di emergenza, le vie di circolazione e le porte che vi danno accesso, sono libere da ostruzioni e possono essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti (Allegato IV, punto 1.5.9., D.Lgs. 81/2008).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) in alcune vie di fuga il passaggio è ostruito e limitato dalla presenza di arredi	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)
b) in alcune uscite di sicurezza sono presenti piccoli dislivelli (scalino) che potrebbero costituire un ostacolo durante l'evacuazione	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)

- 4) L'istituto è dotato di attacchi autopompa VVF funzionanti ed in buono stato di manutenzione

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) tutti gli attacchi autopompa VVF presenti nell'istituto sono bloccati ed inutilizzabili	[P2] x [E4] = 8 (Rilevante)

- 5) Il segnale di allarme è chiaramente udibile in tutti i luoghi di lavoro o laddove esso è necessario (Allegato IV, punto 4.3., D.M. 10 marzo 1998).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) locali del conservatorio sono insonorizzati e di conseguenza il segnale di allarme acustico è difficilmente udibile	[P2] x [E4] = 8 (Rilevante)

- 6) I luoghi di lavoro con rumorosità elevata e dove il solo allarme acustico non è sufficiente sono dotati anche di segnalatori di tipo ottico (Allegato IV, punto 4.3., D.M. 10 marzo 1998).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) i locali del conservatorio a rumorosità elevata e/o insonorizzati non sono dotati di segnalatori di tipo ottico	[P2] x [E4] = 8 (Rilevante)

REQUISITI FABBRICATO E LOCALI

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

Tipologia di verifica: bagni

- 1) I lavoratori e gli studenti, dispongono in prossimità dei loro posti di lavoro, di locali di riposo, di gabinetti e di lavabi (Allegato IV, punto 1.13.3.1., D.Lgs. 81/2008).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
---	-------------------

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) i bagni del Conservatorio hanno il rivestimento alle pareti con altezza inferiore ai 200 cm	[P2] x [E2] = 4 (Moderato)
b) in alcuni bagni del Conservatorio l'impianto elettrico e le sue componenti sono obsoleti	[P2] x [E3] = 6 (Medio)
c) gli arredi ed i sanitari dei bagni del Conservatorio sono obsoleti	[P2] x [E3] = 6 (Medio)
d) i radiatori presenti nei bagni sono obsoleti	[P2] x [E3] = 6 (Medio)

Tipologia di verifica: Requisiti fabbricato

- 1) Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro sono stabili e mantenuti in buono stato di conservazione.

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) nella strutture di copertura del Conservatorio nidificano i piccioni	[P2] x [E3] = 6 (Medio)
b) le travi del pergolato e la soletta presenti nel terrazzo che affaccia sulla Via Bacareda sono filate ed in alcuni punti prive di copriferro	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)
c) nella terrazza a livello la pavimentazione e l'impermeabilizzazione sono in pessimo stato di conservazione	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)
d) i pannelli delle controsoffittature in alcuni ambienti appaiono instabili	[P2] x [E4] = 8 (Rilevante)
e) in alcuni ambienti al secondo piano dell'istituto si verificano infiltrazioni d'acqua dalla copertura.	[P4] x [E2] = 8 (Rilevante)
f) alcuni muri di tamponamento del secondo piano presentano numerose filature	[P3] x [E2] = 6 (Medio)
g) nella ex palestra è stata rilevata la presenza di intonaci ammalorati	[P3] x [E2] = 6 (Medio)
h) nel locale serbatoio gasolio manca la vasca di contenimento	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)
i) nella sala coro l'ultima fila della gradinata non è protetta in alcun modo dal rischio di caduta	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)

Tipologia di verifica: Finestre e lucernari

- 1) Le finestre e i lucernari possono essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza (Allegato IV, punto 1.3.7., D.Lgs. 81/2008).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) in alcune finestre del fabbricato sono presenti piante e materiale di risulta che ne impediscono un utilizzo ottimale	[P2] x [E2] = 4 (Moderato)

Tipologia di verifica: Impianto elettrico e di illuminazione

- 1) Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione sono installati in modo che il tipo di illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori (Allegato IV, punto 1.10.2., D.Lgs. 81/2008).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) nell'atrio al piano primo ed al piano secondo il livello di intensità luminosa è insufficiente	[P3] x [E2] = 6 (Medio)
b) nelle alule del conservatorio accade frequentemente che l'illuminazione non funzioni o sia intermettente.	[P4] x [E2] = 8 (Rilevante)

Tipologia di verifica: Arredi e attrezzature

- 1) Gli arredi presenti all'interno dell'istituto, siano delle aule didattiche, sale prova, spazi comuni etc., sono idonei all'utilizzo a cui sono destinati, ergonomici, sicuri ed in buono stato di manutenzione?

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) gli arredi all'interno delle aule sono obsoleti	[P3] x [E3] = 9 (Rilevante)

PRIMO SOCCORSO

Per tutti i luoghi di lavoro sono state effettuate, ove applicabili, le seguenti verifiche dei requisiti di salute e sicurezza.

- 1) Il luogo di lavoro è dotato di cassetta di pronto soccorso facilmente accessibile e adeguatamente segnalata (Art. 2, comma 1, lettera a), D.M. 15 luglio 2003, n. 388).

Difficoltà riscontrata in fase di sopralluogo	Rischio derivante
a) al secondo piano la cassetta del pronto soccorso non si trova dove segnalata da apposito cartello	[P2] x [E3] = 6 (Medio)

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sui "LUOGHI DI LAVORO" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

Le difficoltà riportate nel presente capitolo, invece, sono oggetto di ulteriore analisi nel "PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO" dove sarà riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che dovranno provvedere alla loro attuazione.

VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza dei processi produttivi ed attività lavorative con indicazione dei dispositivi di protezione individuale

(Art. 28, comma 2, lettere a) e b), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

I processi produttivi, con le relative attività lavorative, sono stati oggetto di valutazione dei rischi ai sensi degli artt. 17, comma 1, e 28, comma 1, del D.Lgs. 81/2008.

Individuazione dei fattori di rischio

I fattori di rischio sono stati individuati seguendo le disposizioni normative nazionali, le indicazioni approvate e pubblicate da organismi internazionali, europei o nazionali di normalizzazione, dalle regioni, dall'INAIL o da organismi territoriali paritetici, ovvero avvalendosi di studi, osservazioni, dati desunti dall'esperienza e dalle informazioni raccolte, ovvero di contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono all'effettuazione della valutazione stessa.

Con questa metodologia è stato possibile avere la certezza di individuare in concreto tutti i fattori di rischio, non soltanto in base ai principi generalmente noti, ma anche in funzione delle peculiarità delle condizioni in cui ha luogo l'attività lavorativa.

Individuazione delle misure preventive e protettive

Dopo aver individuato tutti i fattori di rischio, si è proceduto a conciliare le contrapposte esigenze attribuendo una priorità ottimale (nella valutazione e identificazione) dei principali problemi di prevenzione -peculiari della specifica attività produttiva-, su cui si è concentrata poi l'analisi e, di conseguenza, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, così come richiesto dall'art. 28, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 81/2008.

L'elenco delle misure preventive e protettive attuate, ed in seguito elencate, è suddiviso per attività lavorativa e per fattore di rischio, con annotazione a margine della pertinente ed eventuale disposizione normativa o di buona prassi.

Elenco dei fattori di rischio

Tutti i fattori di rischio derivanti dall'attività lavorativa, che risultino ragionevolmente prevedibili, sono stati suddivisi in fattori di rischio per la salute, fattori di rischio per la sicurezza e fattori di rischio particolari.

Fattori di rischio per la SALUTE

- 1) Investimento, ribaltamento;
- 2) Scivolamenti, cadute a livello;
- 3) Stress lavoro-correlato.

Fattori di rischio per la SICUREZZA

- 1) Incidente stradale.

Fattori di rischio PARTICOLARI

- 1) STRESS lavoro-correlato.

Elenco delle attività analizzate

I processi produttivi con le relative attività lavorative, oggetto di valutazione dei rischi, sono di seguito elencati:

Attività extradidattiche

- 1) Direzione e amministrazione.

Attività fuori sede

- 1) Attività fuori sede con o senza accompagnamento studenti [Esterna].

Attività extradidattiche

L'analisi del processo produttivo "Attività extradidattiche" ha permesso di verificare la presenza o meno di possibili indicatori di stress, quindi il fattore di rischio, è stato opportunamente valutato e convenientemente mitigato con l'attuazione delle relative misure di prevenzione.

*Fattore di rischio: **STRESS lavoro-correlato***

Esito della valutazione:

Fascia di appartenenza. RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.

Rischio Basso con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Lieve.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Condizioni organizzative che non possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Previsione di un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo dell'andamento degli eventi sentinella.

Direzione e amministrazione

L'analisi dell'attività lavorativa "Direzione e amministrazione" del processo produttivo "Attività extradidattiche" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

*Fattore di rischio: **Stress lavoro-correlato***

Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ai contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004.

La maggior parte delle persone quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o fatica.

Esito della valutazione:

Rischio Basso con probabilità di accadimento Improbabile ed entità del danno Lieve.

Attività fuori sede con o senza accompagnamento studenti

L'analisi dell'attività lavorativa "Attività fuori sede con o senza accompagnamento studenti" del processo produttivo "Attività fuori sede" ha permesso di individuare i seguenti fattori di rischio, opportunamente valutati e convenientemente mitigati con l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione e l'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

*Fattore di rischio: **Investimento, ribaltamento***

Rischio di investimento del posto di guida dell'autista da passeggeri mal assicurati o a seguito di incidente o di frenata brusca.

Esito della valutazione:

Rischio Medio con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Grave.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) La postazione di guida è protetta dal rischio dovuto ad un eventuale investimento da parte di passeggeri.

*Fattore di rischio: **Incidente stradale***

Rischio legato alla guida:

- incidente stradale attribuibile a imprudenze/disattenzioni o comportamenti errati dell'autista o di altri utenti della strada, a condizioni ambientali, alle condizioni del mezzo e/o del carico;
- ribaltamento del mezzo.

Esito della valutazione:

Rischio Rilevante con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Gravissimo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) L'itinerario è accuratamente pianificato scegliendo percorsi meno pericolosi e faticosi, evitando il passaggio in zone ad alto traffico cercando di evitare le ore di punta e programmando le pause ed i periodi di riposo previsti.
- 2) Gli autisti sono adeguatamente informati e formati con particolare riguardo: al codice della strada, agli effetti dell'alcool sulla guida, agli effetti dei farmaci sulla guida, alla corretta alimentazione dell'autista, allo stress e guida notturna e come comportarsi in caso di emergenza.
- 3) Gli autisti sono addestrati alla guida in condizioni particolari (strada bagnata, ghiacciata, ostacoli improvvisi, ecc.).
- 4) Sono adottate procedure interne in grado di favorire il rispetto del codice della strada, il divieto di assumere alcolici e/o sostanze stupefacenti anche durante la pausa pranzo, e un corretto uso del cellulare, il rispetto dei limiti di velocità, delle pause ecc..
- 5) I mezzi sono sottoposti a precisa e regolare manutenzione.
- 6) E' regolarmente verificata la disponibilità e l'efficienza dei mezzi e dispositivi di sicurezza compreso l'indumento ad alta visibilità.
- 7) Sui vetri non si incollano e/o applicano adesivi o altro che riducano il campo visivo durante la guida.

Dispositivi di protezione individuale adottati:

Cinture di sicurezza

*Fattore di rischio: **Scivolamenti, cadute a livello***

I danni più frequenti sono: traumi, distorsioni agli arti inferiori da caduta, o saltando a terra stiramenti e strappi muscolari, schiacciamenti dovuti alla chiusura automatica delle porte.

Esito della valutazione:

Rischio Moderato con probabilità di accadimento Poco probabile ed entità del danno Significativo.

Misure di prevenzione e protezione attuate:

- 1) Il mezzo è dotato di idonea segnaletica che illustra ai passeggeri le modalità di salita e discesa in sicurezza.
- 2) Non è consentito salire e scendere da parti della vettura diverse da quelle prescritte ed in località diverse da quelle indicate dalle fermate.
- 3) E' vietato salire o scendere quando l'autobus è in movimento o quando è iniziata la chiusura delle porte.

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata nell'ambito dei "PROCESSI PRODUTTIVI" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE

verifica dei requisiti di salute e di sicurezza di macchine, attrezzature ed impianti non conformi alle direttive comunitarie di prodotto

(Titolo III, capo I, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La verifica delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori, siano esse macchine, impianti, attrezzature, utensili o apparecchiature, è stata effettuata accertandone la conformità ai requisiti di salute e sicurezza di cui al titolo III, capo I, del D.Lgs. 81/2008.

Criteri adottati per la verifica

Le attrezzature di lavoro sono state verificate valutandone la conformità alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Esito dell'analisi e della valutazione

A conclusione della verifica effettuata sulle "MACCHINE ED ATTREZZATURE" della rispondenza ai requisiti di salute e sicurezza, è risultato che tutti i requisiti di legge sono soddisfatti.

SORVEGLIANZA SANITARIA

sorveglianza sanitaria dei lavoratori

(Art. 41, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

La sorveglianza sanitaria adottata dall'azienda è effettuata conformemente alle disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e comprende:

- visita preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Tali visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche mirati al rischio e ritenuti necessari dal medico competente.

La periodicità delle visite mediche è stabilita in _____.

FORMAZIONE e INFORMAZIONE

formazione, informazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(Artt. 36 e 37, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e dei loro rappresentanti adottato dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Lavoratori

Ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso e prevenzione incendi);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato:

- sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La formazione e, ove necessario, l'addestramento specifico avvengono in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi

La formazione dei lavoratori è periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. L'addestramento è effettuato da persone esperte e sul luogo di lavoro.

Lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico conformemente alle disposizioni normative vigenti.

Dirigenti e preposti

I dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione comprendono:

- principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- valutazione dei rischi;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceve una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione iniziale e del periodico aggiornamento del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono quelli stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale.

PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO

programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

(Art. 28, comma 2, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

Nel presente capitolo è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di sicurezza; esso è stato definito -a conclusione del processo valutativo- in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Misure ritenute opportune e procedure di attuazione

Di seguito sono elencate le misure individuate al fine di migliorare i livelli di sicurezza, le relative procedure di attuazione, con l'indicazione, inoltre, dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

1) Revisione idranti

è necessario revisionare tutti gli idranti dell'istituto

Ruolo: Datore di Lavoro (Prof. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

2) Idranti Biblioteca

dotare i locali biblioteca di idranti in numero sufficiente a garantire il rispetto delle norme antincendio

Ruolo: Datore di Lavoro (Prof. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

3) Revisione pompa antincendio auditorium

revisionare l'impianto pompa antincendio dell'auditorium

Ruolo: Datore di Lavoro (); ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

4) Batterie locale pompe

provvedere alla sostituzione del pacco batterie del locale pompe idranti al piano interrato

Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

5) Cassette idranti

sostituire le cassette rovinate e obsolete

Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

6) Revisione porte tagliafuoco

verificare le cause del malfunzionamento delle porte ed eventualmente provvedere alla loro sostituzione

Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

7) Revisione porte emergenza

verificare le cause del malfunzionamento delle porte ed eventualmente provvedere alla loro sostituzione

Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

8) Sostituzione porte di emergenza

sostituire tutte le porte delle uscite di emergenza prive di marcatura CE con nuove porte a norma

Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

9) Revisione porte emergenza

verificare le cause del malfunzionamento delle porte ed eventualmente provvedere alla loro sostituzione

Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

10) Sgombero vie di fuga

procedere allo sgombero di tutti i locali e gli ambienti in cui la presenza di arredi e/o attrezzature varie costituiscono un ostacolo al corretto deflusso delle persone dagli ambienti stessi

Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO)
Priorità: Immediata

11) Ostacoli su vie di fuga

provvedere alla regolarizzazione dei pavimenti e all'eliminazione degli ostacoli in prossimità delle uscite di emergenza

Ruolo:
Priorità: Immediata

12) Rivestimenti bagni

è necessario un intervento per portare l'altezza del rivestimento dei bagno fino alla quota minima di 200 cm

Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO); ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

13) Revisione impianti bagni

revisionare l'impianto elettrico e sostituire le parti non funzionanti e/o obsolete

Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

14) Arredi bagni

sostituire gli arredi obsoleti con arredi a norma

Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

15) Revisione impianto riscaldamento

revisionare l'impianto di riscaldamento e sostituire le parti non funzionanti e/o obsolete

Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

16) Installazione reti antipassero

è necessario un intervento per impedire l'accesso alla copertura da parte dei piccioni attraverso l'installazione di reti antipassero

Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

17) Verifiche terrazzo

verificare lo stato manutentivo delle strutture sul terrazzo e provvedere al ripristino delle parti ammalorate ed alla loro messa in sicurezza

Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

18) pavimentazione terrazza

sostituire le parti della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione in cattivo stato di conservazione

Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

19) Verifica controsoffitti

occorre verificare la stabilità delle pannellature dei controsoffitti e provvedere alla loro messa in sicurezza

Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

20) Verifica infiltrazioni

effettuare un sopralluogo puntuale per accertarsi delle cause dell'infiltrazione e provvedere all'eliminazione delle stesse con gli interventi più idonei

Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

21) Ripristino murature

provvedere al ripristino delle murature che presentano filature
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

22) Ripristino intonaci

ripristinare gli intonaci ammalorati dopo aver eliminato le cause del loro deterioramento
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

23) Vasca contenimento locale gasolio

realizzare la vasca di contenimento del locale serbatoio gasolio attraverso l'applicazione di una guaina impermeabilizzante su tutta la pavimentazione e fino ad un'altezza minima di 20 cm sui muri perimetrali
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

24) Balaustra sala coro

è necessario installare una balaustra di protezione in corrispondenza dell'ultima fila che funga da protezione contro il rischio di caduta
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

25) Sgombero finestre

eliminare le piante e il materiale di risulta in prossimità delle finestre
Ruolo: Datore di Lavoro (PROF. ALDO ACCARDO)
Priorità: Immediata

26) Verifica corpi illuminanti

sostituire i corpi illuminanti con altri di potenza sufficiente a fornire un adeguato livello di luminosità agli ambienti
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

27) Revisione impianto elettrico

revisionare l'impianto elettrico e sostituire le parti non funzionanti e/o obsolete
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

28) Sostituzione arredi

sostituire tutti gli arredi delle aule obsoleti con nuovi arredi a norma
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

29) Cassetta pronto soccorso

riposizionare la cassetta del pronto soccorso dove segnalato con apposito cartello
Ruolo: Medico Competente; ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

30) Revisionare attacchi autopompa

revisionare e riparare o sostituire gli attacchi autopompa bloccati
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

31) Allarme locali insonorizzati

i locali insonorizzati devono essere dotati di un impianto di allarme di tipo ottico lampeggiante
Ruolo: ENTE LOCALE
Priorità: Immediata

32) Allarme locali insonorizzati

i locali a rumorosità elevata e/o insonorizzati devono essere dotati di un impianto di allarme di tipo ottico lampeggiante

Ruolo: ENTE LOCALE

Priorità: Immediata

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE

documentazione disponibile in azienda

Presso il plesso scolastico sono disponibili DVR, Piano delle emergenze e il Registro dei controlli.

SCHEDA INFORMATIVA CERTIFICAZIONI E VERIFICHE

ENTE: Conservatorio di Musica Pierluigi da Palestrina

EDIFICIO: Plesso "Conservatorio Piazza Porrino – Cagliari"

Riferimenti Normativi

Art. 36 DPR 547/55 Certificato di prevenzione incendi ☐ SI ☐ NO

Art. 4 L. 966/65

DM 16/2/82

Nulla Osta Provvisorio ☐ SI ☐ NO

Art. 34 DPR 547/55 Mezzi di estinzione: tipo _____

DM 20/12/82 Estintori: revisione semestrale ☐ SI ☐ NO

omologati ☐ SI ☐ NO

acquistati il _____

Impianto di riscaldamento Kcal/h _____

Centrale termica ☐ SI ☐ NO

Libretto di Centrale ☐ SI ☐ NO

Dichiarazione di Conformità ☐ SI ☐ NO

Art. 179 DPR 547/55 Impianti di sollevamento - ASCENSORI -

Avete effettuato le verifiche semestrali? ☐ SI ☐ NO

Art. 6 D.M. 12/09/59 libretto di collaudo ☐ SI ☐ NO

verifiche annuali ☐ SI ☐ NO

data ultima verifica. _____

Generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda

Impianti chimici ☐ SI ☐ NO

verifiche annuali ☐ SI ☐ NO

IMPIANTO ELETTRICO

Data di costruzione, modifica o ampliamento _____

Riferimenti Normativi

D.M. 37/08 Certificato di conformità D.M. 37/08 ☐ SI ☐ NO
per la totalità dell'impianto
solo per alcune parti impianto
Potenza elettrica della fornitura in Kwatt/h _____

DPR 462/01 Denuncia impianto di messa a terra
☐ SI ☐ NO
Sono stati effettuati i controlli biennali ☐ SI ☐ NO
da chi? _____

DPR 462/01 Denuncia impianti di protezione scariche atmosferiche ☐ SI ☐ NO
Sono stati effettuati i controlli biennali ☐ SI ☐ NO
da chi? _____

DPR 462/01 Denuncia impianti elettrici in luoghi pericolosi (mod. C)
☐ SI ☐ NO

DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE

acquistati dopo il 31/12/94

riportano marchio CE ☐ SI ☐ NO

Cassetta di pronto soccorso

Pacchetto di medicazione ☐ SI ☐ NO

Camera di medicazione ☐ SI ☐ NO

Riferimenti Normativi

Registro infortuni (copia)
N° infortuni ultimi 3 anni _____ ☐ SI ☐ NO

Verbalì ispettivi (copia) ☐ SI ☐ NO

Riferimenti Normativi

Norme urbanistiche Certificato di agibilità? ☐ SI ☐ NO
edilizie provinciali e/o comunali

APPENDICE

In questa appendice sono riportati tutti quegli elementi ritenuti opportuni per una maggiore comprensione del piano.

Glossario

La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione;

Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione

e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

Sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

Linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

INDICE

PREMESSA	2
DATI IDENTIFICATIVI AZIENDALI	4
DESCRIZIONE dei LUOGHI di LAVORO	6
DESCRIZIONE dei PROCESSI PRODUTTIVI	8
Attività extradidattiche	8
Direzione e amministrazione	8
Attività fuori sede	9
Attività fuori sede con o senza accompagnamento studenti	9
CRITERI di VALUTAZIONE dei RISCHI	10
Rischi GENERICI	10
RISCHI PARTICOLARI	11
Stress lavoro correlato	12
Lavoratrici madri	12
Procedura operativa per la tutela delle lavoratrici in gravidanza	13
Differenze tra lavoratori	14
Lavoro agile (o smart working)	14
Tutela dalle violenze e molestie sul luogo di lavoro	15
RISCHI SPECIFICI	15
Movimentazione manuale dei carichi (sollevamento e trasporto)	15
Movimentazione manuale dei carichi (spinta e traino)	15
Movimentazione manuale dei carichi (elevata frequenza)	16
Attrezzature munite di videoterminali	16
Rumore	16
Vibrazioni	16
Campi elettromagnetici	17
Radiazioni ottiche artificiali (non coerenti)	18
Radiazioni ottiche artificiali (laser)	18
Radiazioni ottiche artificiali (operazioni di saldatura)	19
Agenti chimici	19
Agenti cancerogeni e mutageni	20
Agenti biologici	20
Radiazioni ionizzanti naturali (radon)	20
ANALISI e VALUTAZIONE dei RISCHI	21
VERIFICA dei LUOGHI DI LAVORO	22
VERIFICA dei PROCESSI PRODUTTIVI	23
VERIFICA delle MACCHINE e ATTREZZATURE	27
SORVEGLIANZA SANITARIA	28
FORMAZIONE e INFORMAZIONE	29
ELENCO MANSIONI per RISCHI SPECIFICI	31
PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO	32
DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE	36
APPENDICE	37